



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SALTAMARTINI, VICARI, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, GALLONE, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, COMPAGNA, VETRELLA, LICASTRO SCARDINO, TOMASSINI, LAURO, DE ECCHER, MESSINA, VALDITARA, D’AMBROSIO LETTIERI, CASOLI, PICCIONI, BALBONI, ZANETTA, CARUSO, SARRO, CARRARA, RIZZOTTI, MASSIDDA, GAMBA, DE LILLO, ASCIUTTI, POSSA, BUTTI, DIGILIO, TANCREDI, ORSI, BORNACIN e TOTARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2009**

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti interventi normativi in materia di riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e da ultimo la legge 4 marzo 2009, n. 15, «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti», pongono in rilievo l'esigenza di coordinare, raccordare e riformare anche l'ordinamento del personale in regime di diritto pubblico dei comparti difesa e sicurezza.

La complessa ristrutturazione della pubblica amministrazione e il nuovo «piano industriale» delineato con il disegno di legge governativo impongono un intervento omogeneo e di lungo respiro lungo tutte le direttrici esistenti, anche nei settori della sicurezza interna ed esterna, coinvolgendo il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Invero, nella XIV legislatura la Camera dei deputati aveva approvato in prima lettura un provvedimento di riordino delle carriere, provvedimento che il Senato non aveva portato all'esame dell'aula per l'intervenuto de-

creto di scioglimento delle Camere per lo svolgimento delle elezioni politiche.

Nella XV legislatura lo stesso disegno di legge, pur essendo stato presentato in questo ramo del Parlamento, non è mai stato calendarizzato.

Appare dunque evidente l'urgenza e l'opportunità di una riforma in materia.

Peraltro vi è l'opportunità di intervenire con i fondi stanziati dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la legge finanziaria 2004.

E tuttavia è proprio ai fini della completa efficienza e valorizzazione del sistema pubblico dei servizi fondamentali, in particolare di quelli diretti a garantire l'ordine pubblico interno e internazionale, e la sicurezza interna ed esterna, che la presente delega conferisce al Governo lo strumento per armonizzare questi sistemi.

I criteri di delega attengono a profili già in vigore nel settore del pubblico impiego cosiddetto privatizzato ed i restanti principi direttivi sono finalizzati a garantire la funzionalità dei vari corpi di polizia e l'equiordinazione funzionale del personale tra gli stessi corpi ed in relazione agli altri profili professionali dei dipendenti pubblici privatizzati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Delega al Governo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare gli ordinamenti dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, attraverso la valorizzazione delle professionalità, anche dei ruoli tecnici, e la semplificazione delle relative procedure, che consentano di migliorare l'efficienza e la funzionalità degli uffici e dei reparti in cui il personale interessato espleta i propri compiti istituzionali, tenendo anche conto dei processi di riqualificazione professionale che hanno interessato i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle modifiche intervenute in materia di accesso alla dirigenza pubblica, nonché nel rispetto dei principi e criteri di delega di cui alla presente legge finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, attraverso il contestuale pieno riconoscimento delle specifiche peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, ferma restando la dotazione organica complessiva dei due ruoli, anche prevedendo

il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;

*b)* accesso alla qualifica di vice sovrintendente e qualifica e grado corrispondente attraverso un percorso di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, nonché l'eventuale mantenimento, per un'aliquota dei posti disponibili, del concorso o della procedura selettiva interna, riservati al personale con qualifica di agente scelto, assistente e assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con almeno due anni di anzianità;

*c)* introduzione di procedure agevolate e differenziate per la progressione in carriera nel ruolo ispettori per il personale vincitore dei concorsi per l'accesso nel ruolo sovrintendenti e qualifiche equiparate, indetti in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, anche mediante la previsione di regimi transitori, nonché la previsione di trattamenti economici compensativi a favore del personale del ruolo dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e l'eventuale promozione a una qualifica o grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, salvo demerito;

*d)* revisione del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, anche prevedendo l'eventuale trasformazione in qualifica e grado della denominazione di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza - sostituto commissario e delle denominazioni e qualifiche corrispondenti.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione dei ruoli direttivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, coerentemente con i processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, sancendo la funzione e la natura dirigenziale del personale direttivo e dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevedendo altresì:

1) l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo, anche attraverso la contestuale soppressione dei ruoli direttivi speciali e la riduzione della dotazione organica degli altri ruoli, al quale si accede, per almeno il 50 per cento della dotazione organica, attraverso concorso pubblico riservato a cittadini in possesso del diploma di laurea adeguato alle funzioni da svolgere e, per la restante parte, attraverso concorso interno riservato al personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, in possesso del medesimo titolo di studio, fermi restando, nella fase transitoria, l'accesso al nuovo ruolo direttivo del personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori, anche senza il predetto titolo di studio, in possesso degli altri requisiti già previsti per l'accesso ai corrispondenti ruoli direttivi speciali;

2) l'eventuale introduzione di meccanismi di adeguamento dei trattamenti economici correlati all'anzianità nel ruolo analoghi a quelli già previsti per il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ruoli corrispondenti;

*b)* revisione dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate coerentemente con la nuova disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, con specifico riferimento ai titoli di studio previsti in relazione alle professionalità richieste, anche prevedendo:

1) l'unificazione del ruolo dei commissari con quello dei dirigenti, nonché di quelli corrispondenti della Polizia di Stato, fermo restando l'ordinamento gerarchico, attraverso la ridefinizione delle qualifiche e delle rispettive dotazioni organiche, nonché la valorizzazione delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, confermando le medesime modalità già previste per l'ac-

cesso al ruolo dei commissari, attraverso concorso pubblico;

2) l'adeguamento dei ruoli dirigenziali delle altre Forze di polizia e delle Forze armate attraverso l'eventuale riconoscimento dirigenziale, ovvero il trattamento economico corrispondente, anche al personale in possesso di titoli analoghi a quelli che consentono l'accesso alla dirigenza pubblica, ovvero di titoli e professionalità corrispondenti, assicurando, comunque, l'allineamento economico con il personale di cui al numero 1);

3) l'aggiornamento dei meccanismi di rideterminazione annuale dei trattamenti economici tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero attraverso l'eventuale introduzione di un procedimento negoziale per gli aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale interessato, con procedure e modalità coerenti con quelle di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tenendo conto delle peculiarità anche rappresentative del personale interessato;

c) assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessati dal processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli *una tantum*, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;

d) adeguare la corrispondenza funzionale tra il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica;

e) assicurare l'invarianza della spesa, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 e dal presente comma, anche attraverso la rideeterminazione o riduzione delle dotazioni organiche e delle qualifiche e gradi e la rimodulazione dei trattamenti economici già previsti per il personale interessato, compresi quelli correlati all'anzianità di servizio e alla valorizzazione dirigenziale, nonché il ricorso alle risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessato, perché esprimano il proprio parere entro il termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono inoltre trasmessi almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati affinché esprimano il proprio parere. Si procede comunque alla emanazione dei decreti qualora tale parere non sia espresso entro un mese dalla richiesta.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto

previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria.

Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, valutato in 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

*a)* quanto a 119 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

*b)* quanto a 116 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, pari a 532 milioni di euro, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa agli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.